

## RAVVIMENTO OPEROSO 2020

In relazione ad un parziale od omesso versamento, il contribuente può usufruire:

- a) **ravvedimento sprint:** la sanzione è pari allo 0,1% per ogni giorno di ritardo se il contribuente paga quanto dovuto entro 14 giorni dalla scadenza;
- b) **ravvedimento breve:** la sanzione è pari all'1,5% se il contribuente paga quanto dovuto dal 15° al 30° giorno di ritardo dalla scadenza;
- c) **ravvedimento medio:** la sanzione è pari all'1,67% se il contribuente paga dopo il 30° giorno ed entro il 90° giorno dalla scadenza;
- d) **ravvedimento lungo:** la sanzione è pari al 3,75% se il contribuente paga quanto dovuto dopo il 90° giorno di ritardo ed entro 1 anno;
- e) **ravvedimento biennale:** la sanzione è pari a 4,29% se il contribuente paga quanto dovuto con un ritardo superiore ad 1 anno ma entro 2 anni dalla scadenza;
- f) **ravvedimento ultra-biennale:** la sanzione è pari al 5% se invece il contribuente regolarizza la propria posizione con un ritardo superiore a 2 anni.

Nel caso di omissione di presentazione di una dichiarazione, il contribuente può sanare tale omissione col versamento di:

- a) una **sanzione del 5%** (con un minimo di € 2,50) in caso di denuncia presentata entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione;
- b) una **sanzione del 10%** (con un minimo di € 5,00) in caso di denuncia presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione;

Nel caso di dichiarazione infedele, il contribuente può sanare la propria posizione, presentando una nuova dichiarazione e provvedendo al pagamento di:

- a) una **sanzione del 5,55%** (con un minimo di € 5,55) in caso di rettifica della dichiarazione **entro 90 giorni** dalla scadenza prevista per la presentazione;
- b) una **sanzione del 6,25%** (con un minimo di € 6,25) in caso di rettifica della dichiarazione **entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;**
- c) una **sanzione del 7,14%** (con un minimo di € 7,14) in caso di rettifica della dichiarazione **entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione;**
- d) una **sanzione del 8,33%** (con un minimo di € 8,33) in caso di rettifica della dichiarazione **oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.**

Qualora sia già iniziata l'attività accertativa dell'Ente, la sanzione per omesso, parziale o tardivo versamento non potrà essere abbattuta.